



Tribunale Federale II Sezione  
Affari Legali – Giustizia Sportiva  
Roma, 12 maggio 2026

Alla società  
Club Acquatico Pescara SSd  
c/o Avv. Francesco Postiglione  
tramite pec: [avv.postiglione@pec.it](mailto:avv.postiglione@pec.it)

Alla Società  
Pescara Nuoto e Pallanuoto SSD  
c/o Avv. Giandomenico Croce  
Tramite pec: [giandomenico.croce@legalmail.it](mailto:giandomenico.croce@legalmail.it)

All'atleta Giacomo Farina  
c/o avv. Claudio Croce  
tramite pec: [avvclaudiocroce@pec.it](mailto:avvclaudiocroce@pec.it)

**Oggetto: Tribunale Federale II Sezione Ricorso Club Acquatico Pescara ssd c/  
Pescara Nuoto e Pallanuoto SSD e Giacomo Farina – Procedimento 840/2026 -  
Decisione 4/2026**

Si trasmette in allegato il provvedimento della Seconda sezione del Tribunale Federale depositato in data odierna.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Antonello Panza

## **TRIBUNALE FEDERALE II SEZIONE**

### **PROCEDIMENTO 840/2026**

#### **CLUB ACQUATICO PESCARA SSD ARL C/ PESCARA NUOTO E PALLANUOTO SSD ARL e GIACOMO FARINA**

#### **DECISIONE 4/2026 DEL 12.05.2026**

Il 10 marzo 2026 perveniva, presso la Segreteria Federale Fin, ricorso dal Club Acquatico Pescara ai sensi degli artt 69 e 66 lett a) e d) RGS per la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento del tesseramento dell'atleta Giacomo Farina con la società Pescara Pallanuoto per la stagione agonistica 2025/2026, nonché per la revoca e il ripristino del tesseramento dell'atleta in favore della società Club Acquatico Pescara.

Nello specifico il ricorrente segnalava che:

- 1) L'atleta Sig. Farina Giacomo risultava regolarmente tesserato per il Club Acquatico Pescara per la stagione 2024/2025 (e anni precedenti);
- 2) il Farina non aveva presentato e trasmesso il mod. 10 entro il termine perentorio del 30 giugno 2025;
- 3) nonostante la vigenza del vincolo con la il Club Acquatico la società Pescara Pallanuoto aveva proceduto impropriamente ed illegittimamente tesserato l'atleta;
- 4) Il Club Acquatico Pescara, resosi conto dell'accaduto, inviava una comunicazione all'ufficio tesseramenti FIN ed al CR Abruzzo a mezzo mail il 12 novembre - reiterata anche il giorno 25 stesso mese - nella quale richiedeva una verifica del tesseramento dell'atleta in quanto lo stesso non aveva espresso, entro il 30 giugno 2025, la volontà di non voler rinnovare il tesseramento con il Club Acquatico né era stato concesso allo stesso uno svincolo (nulla osta) per la stagione 2025/2026;
- 5) Interveneva copiosa corrispondenza con gli uffici federali e con il Comitato Regionale Abruzzo, che inviava un modulo 10 privo di data certa, tanto che l'ufficio tesseramenti con provvedimento del 17 dicembre 2025, disponeva il blocco operativo delle credenziali del portale Fin ai danni della società Pescara Nuoto ed erroneamente invitava il Pescara Pallanuoto a provvedere al pagamento del PFT al Club Acquatico,
- 6) Perveniva quindi al Club Acquatico Pescara un bonifico di un importo autodeterminato unilateralmente di €.160,00 dalla Pescara Pallanuoto a titolo di PFT restituito alla medesima società

mancando il presupposto logico e regolamentare del pagamento del PFT, ovvero della corretta trasmissione del modulo.

Per tali ragioni, motivando su: illiceità del tesseramento e violazione delle disposizioni regolamentari sul vincolo; danno patito per l'indisponibilità dell'atleta al campionato di serie B; condotta del Pescara Pallanuoto, il ricorrente chiedeva la nullità o l'annullamento del tesseramento con il ripristino dello stesso presso il Club Aquatico Pescara.

Il Tribunale fissava udienza di discussione per il giorno 14 aprile 2026, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di memorie e documentazione.

La società Pescara Pallanuoto e l'atleta si costituivano per l'udienza con due autonome memorie contestando quanto dedotto dal ricorrente e nello specifico chiedevano, preliminarmente, di dichiarare il ricorso tardivo ed inammissibile ai sensi dell'art 69 RGS secondo cui "... Il ricorso deve essere notificato a mezzo pec alle eventuali parti controinteressate e depositato presso il Tribunale Federale entro 30 giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azioni innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore federale".

Secondo il resistente il Club Aquatico aveva notificato e depositato il ricorso in data 9 marzo 2026, chiedendo di dichiarare nullo il tesseramento dell'atleta Giacomo Farina per la stagione sportiva 2025/26, anche se aveva preso cognizione, in data 12.11.2025 (o al più tardi il 17.12.2025 o il 18.12.2025), a seguito della comunicazione da parte del CR Abruzzo, delle irregolarità nel tesseramento dell'atleta.

Nel merito, invece, deduceva che la società aveva inviato all'ufficio tesseramento la richiesta di tesseramento dell'atleta e che gli uffici, dopo aver esaminato la richiesta ed i relativi allegati, "rilasciavano il tesseramento dell'atleta" ed inoltravano la relativa tessera alla società che ne aveva fatto richiesta. Il tesserino dell'atleta Giacomo Farina veniva rilasciato già nel mese di settembre 2025 e cioè all'inizio della stagione sportiva 2025/26.

Aggiungeva che il Club Aquatico, anche prima del tesseramento dell'atleta Farina con altra società, non aveva mai convocato l'atleta per la preparazione e per gli allenamenti, dimostrando, quindi, come in altre occasioni, totale disinteresse per l'atleta.

Per questi motivi chiedeva il rigetto del ricorso e di tutte le richieste di danni, poiché presunti e non provati.

All'udienza del 14 aprile comparivano tutte le parti, ovvero ricorrente, società resistente e atleta.

L'Avv. Postiglione contestava l'eccezione sollevata dalle resistenti in quanto superata dal termine ultimo di un anno, come indicato nell'art 69, rilevando altresì che il termine di 30 giorni non è espressamente previsto come perentorio. Riferiva poi che l'atleta ad inizio stagione, al termine della sua attività lavorativa nei villaggi turistici, si era allenato regolarmente con il Club Acquatico Pescara con cui ha anche disputato una partita amichevole.

L'Avv. Croce, per la parte resistente, contestava quanto ex adverso dedotto ed eccepiva che l'art. 69 prevede che l'impugnazione debba essere fatta espressamente entro 30 giorni ed il termine di un anno debba essere inteso quale termine residuale. Eccepiva altresì che il termine dei 30 giorni deve considerarsi perentorio e decorre da quando la parte ne viene a conoscenza: nella specie la ricorrente ne è venuta a conoscenza sin dal Novembre 2025. Insisteva pertanto nella eccezione di tardività del ricorso. Il Tribunale preso atto di quanto sopra, si riservava di decidere sulla eccezione preliminare.

Con provvedimento del 17.04.2026 il Tribunale Federale, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 14.4.2026, decideva nei seguenti termini.

*“L'art. 69 del RGS impone la decorrenza dei termini, sia quello dei 30 giorni, quanto quello dell'anno, dalla conoscenza “piena” dei fatti oggetto di ricorso. Con tale precisazione ritiene il Tribunale che il RGS, non faccia riferimento ad una mera e generica conoscenza del fatto, piuttosto che ne caratterizzi il rilievo di compiutezza anche documentale.*

*In tale ottica nella specie è da accordarsi al “Modello 10”, la qualifica di atto presupposto la lamentata irregolarità del tesseramento e come tale che la acquisizione detto modello, non ancora nella disponibilità della ricorrente (e neanche del Tribunale), debba ritenersi quale necessario ai fini della compiutezza del fatto.*

*A ciò aggiungasi che l'art. 69 del RGS nello stabilire che il ricorso debba essere proposto entro il termine di 30 giorni, non ne prevede espressamente la perentorietà, tanto che non viene neanche prevista la locuzione “entro e non oltre”, né viene espressamente comminata una decadenza in caso di sua inosservanza. In un doveroso richiamo all'art. 152 cpc II comma detto termine non pertanto può considerarsi perentorio.*

*Tanto premesso il Tribunale,*

- *rigetta la eccezione sollevata da entrambe le parti resistenti,*
  - *dispone la acquisizione degli atti depositati nel tesseramento dell'atleta Giacomo Farina in favore della società Pescara Pallanuoto ivi compreso il Modello 10 onerando il Comitato Regionale Abruzzo della relativa trasmissione entro giorni 10 dalla comunicazione del presente provvedimento;*
- rinvia, all'esito, per la discussione alla udienza del 5.05.2026 ore 10,30.*

*Si comunichi."*

All'udienza del 5 maggio, all'esito dell'inoltro della documentazione inviata dal CR Abruzzo, che veniva messa a disposizione delle parti, il Pescara Pallanuoto e l'atleta Farina dichiaravano di voler rinunciare alle proprie difese, sia in fatto che in diritto.

La ricorrente, invece, insisteva per la pronuncia nel merito, quanto meno in ordine alla quantificazione, e dunque al riconoscimento, del danno patito.

Entrambe le parti chiedevano comunque un breve termine per far pervenire le proprie determinazioni finali.

Il 7 maggio veniva depositata dunque una nota dalla ricorrente, Club Aquatico, nella quale, preso atto delle rinunce alle difese e alle argomentazioni in fatto e diritto da parte della resistente (che non si è opposta alla richiesta di annullamento del tesseramento dell'atleta Farina), dichiarava di rinunciare alla richiesta di danni chiedendo esclusivamente l'annullamento dell'irrituale ed improprio tesseramento e il ripristino del vincolo con il Club Aquatico stesso.

\*\*\*

Tutto ciò premesso il Tribunale, superate le eccezioni preliminari di tardività e infondatezza, come da provvedimento già assunto, ed in considerazione di quanto fatto pervenire dalle parti, così decide nel merito.

La rinuncia alle proprie argomentazioni difensive, comportando di fatto un venire meno circa l'interesse, e da parte dell'atleta e della società resistente, ad una pronuncia sulla validità del tesseramento con la Pescara Pallanuoto, unitamente al comportamento processuale tenuto dai resistenti, improntato a collaborazione, buona fede e disponibilità, portano questo Tribunale ad accogliere il ricorso presentato dal Club Aquatico Pescara, annullando quindi l'attuale tesseramento dell'atleta Farina con la Pescara Pallanuoto.

Preso altresì atto della rinuncia alla richiesta di danni, non provata né quantificata da parte ricorrente, e la nota da quest'ultima fatta pervenire in ordine alla presa d'atto della non opposizione dell'atleta e del Pescara Pallanuoto all'annullamento dell'odierno tesseramento, dichiara la suddetta richiesta superata e assorbita nella decisione de qua.

PMQ

Accoglie il ricorso e annulla il tesseramento dell'atleta Giacomo Farina con il Pescara Pallanuoto SSD ARL.


Dichiara il ripristino del tesseramento medesimo presso il Club Aquatico Pescara, inviando gli atti al CR Abruzzo per quanto di propria competenza.

Dispone la restituzione della tassa di ricorso e la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Si comunichi.


12.05.2026

Il Presidente

Ida Sigismondi



Avv. Valerio Colantonio



Avv. Irene Coppola

